

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 luglio 2020 — George Haswani / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-241/19 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Misure dirette contro imprenditori di spicco che operano in Siria – Elenco delle persone a cui si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche – Inclusione del nominativo del ricorrente – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni)

(2020/C 287/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: George Haswani (rappresentante: G. Karouni, avocat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e M. V. Piessevaux, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet, L. Baumgart e A. Tizzano, successivamente A. Bouquet e L. Baumgart, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. George Haswani è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 187 del 3.06.2019.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 luglio 2020 — Commissione europea / Irlanda

(Causa C-257/19) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato – Principi in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo – Direttiva 2009/18/CE – Articolo 8, paragrafo 1 – Soggetti i cui interessi potrebbero entrare in conflitto con il compito affidato all'organo inquirente – Membri dell'organo inquirente che esercitano, parallelamente, altre funzioni – Omessa istituzione di un organo inquirente indipendente)

(2020/C 287/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S.L. Kalèda e N. Yerrell, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: M. Browne, G. Hodge e A. Joyce, agenti, assistiti da N.J. Travers, SC, e da B. Doherty, BL)

Dispositivo

- 1) L'Irlanda, avendo omesso di istituire un organo inquirente indipendente, sul piano organizzativo e decisionale, da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatogli, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- 2) L'Irlanda è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 206 del 17.06.2019.